



## IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019

## PROVINCIA DI TERNI

Tit. 4 cat. fasc.

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
ALLEGATI N. 1

L'anno 2019 il giorno 9 del mese di settembre alle ore 9,30, in Terni, nella sede dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente Giampiero Lattanzi, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Francesco Grilli, delibera sul seguente argomento

**OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale 2019 – 2021 dei fabbisogni del personale della Provincia di Terni.**

## IL PRESIDENTE

**Visto** l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

1) «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2) 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

**Dato atto** che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente;



## IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019

**Dato atto** che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

**Evidenziato** che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:

1. “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.
2. “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”. Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare.

**Dato atto** che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- ✓ quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla missione dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- ✓ qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

**Preso atto** che in sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell’ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

**Dato atto** che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

**Dato atto** che l’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali, il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 predetto ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

**Considerato** che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

**Dato atto** che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica;



## IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019

**Precisato** che l'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione sindacale (articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001);

**Richiamato** l'articolo 16 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Si ritiene che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate, ai fini della pubblicazione. La comunicazione del PTFP al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica;

**Evidenziato** la comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**Dato atto**, pertanto, che nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;

**Precisato** che il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la dotazione di spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti;

**Valutati** i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Ritenuto** pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente integrata con il piano assunzionale di seguito indicato;

**Vista** l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali:

L'articolo 1, commi da 844 a 847, delle Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, ha previsto il ripristino delle facoltà assunzionali delle Province, dopo anni di blocchi, con le seguenti condizioni:

844: "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto



## IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019

ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.”

845: “A decorrere dall’anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui comma 844 e di un contingente di personale complessivamente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad altro contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l’importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E’ consentito l’utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all’articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell’anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo, comma 421, della legge n. 190 del 2014.”

846: Il comma 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.”

847: Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenute per le stesse finalità nell’anno 2009”.

L’articolo 14 bis, del DL. N.4 del 28 gennaio 2019 che apporta delle modifiche all’art.3 del DL 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla Ln. 114 del 11 agosto 2014:

Comma 1 lett. a) al comma 5, quinto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole: “al triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti “al quinquennio precedente”;

Comma 1 lettera b)..... “ Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”

**Preso atto** che la Provincia di Terni:

- ha registrato a consuntivo 2018 un rapporto tra spesa di personale e Entrate Correnti capitoli I, II e III corrente pari al 27,54 %;





## IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019

- l'art. 16 della L.183/2011 che dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

**Preso atto che:**

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale ;
- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive;
- l'ente ha rispettato il "pareggio di bilancio" per l'anno 2018;

**Rilevato**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività di stabilire il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di turnover e di contenimento della spesa di personale:

PIANO ASSUNZIONI 2019					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
1	DIRIGENTE	DIRIGENTE TECNICO		60.641,26	
PIANO ASSUNZIONI 2020					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE		33.100,00	
PIANO ASSUNZIONI 2021					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO		33.670,00	



## IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019

**Acquisito** il parere del Revisore dei Conti in data 09/09/2019, prot. n. 17845 conservato in atti;

**Sentiti** i Direttori di Area;

**Visto** il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

**Visti** i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dell'Area Finanziaria Patrimoniale;

**Con** votazione unanime e palese;

### DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

#### **1) di dare atto che:**

- nell'anno 2017 si sono verificate n. \_\_1\_ cessazioni corrispondenti ad un importo annuo di € 26.343,60 comprensivo degli oneri riflessi;

- nell'anno 2018 si sono verificate n.0 cessazioni corrispondenti ad un importo annuo di € 0 comprensivo degli oneri riflessi;

- nell'anno 2019 si sono verificate n. 9 cessazioni corrispondenti ad un importo annuo di € 273.835,06 comprensivo degli oneri riflessi,

come riportato nella relazione Allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione N. 25/SEZAUT/2017/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna con la deliberazione n. 70/2017/PAR, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

*a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*

*b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*



## IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini.

- la sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione N. 17/SEZAUT/2019/QMIG, pronunciandosi sulla possibilità di cumulo dei valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 e del relativo cumulo dei "resti" per il personale dirigenziale e nin , ha enunciato i seguenti principi di diritto:

*I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n.90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non,.....Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd.resti assunzionali,....."*

- per l'anno 2019, la capacità assunzionale della Provincia di Terni è pari al 25% della spesa cessati 2019 oltre ai resti assunzionali del triennio 2017-2018 e, pertanto, per una spesa complessiva al netto degli oneri riflessi pari a €. 74.996,41, come riportato nel Piano Triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

**2) di approvare** il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2019/2021 prevedendo, a partire dall'anno 2019, la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

PIANO ASSUNZIONI 2019					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
1	DIRIGENTE	DIRIGENTE TECNICO		60.641,26	
PIANO ASSUNZIONI 2020					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE		33.100,00	



## IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019

PIANO ASSUNZIONI 2021					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO		33.670,00	

- 3) **di dare atto che**, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, saranno attivate le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) **di non espletare, per i motivi espressi in narrativa**, le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 19.06.2019, n. 56;
- 5) **di autorizzare** per il triennio 2019/2021 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 6) **di precisare** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;
- 7) **di trasmettere** copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

### IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE  
F.to Giampiero Lattanzi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Francesco Grilli



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio digitale della Provincia  
in data e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

16 SET. 2019

TERNI li

16 SET. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Francesco Grilli



Estratto conforme all'originale per uso amministrativo che si compone di n° 9 fogli.

TERNI li

16 SET. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE





**IL PRESIDENTE**


**PROVINCIA DI TERNI**

**DELIB. N° 98 DEL 09/09/2019**

---

PROVINCIA DI TERNI  
17845  
- 0 SET. 2019  
RISORSE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



## Collegio dei Revisori dei Conti

\* \* \* \* \*

### VERBALE N. 23 del 06/09/2019

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2019-2021

Esaminata la delibera del Presidente del 03/09/2019 relativa alla approvazione del Piano Triennale 2019/2021 dei fabbisogni del personale della Provincia di Terni;

Visto l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 che dispone che "...gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Visto l'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014;

Visto l'articolo 1, commi da 844 a 847, delle Legge n. 205/2017;

Visto l'articolo 14 bis, del DL. n.4 del 28 gennaio 2019;

Vista la Deliberazione n. 23/2019 del C.P.;

Considerato:

- che la capacità assunzionale è determinata ex articolo 1, comma 845 della Legge n. 205/2017, che stabilisce che "A decorrere dall'anno 2018, le province delle ragioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad altro contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo, comma 421, della legge n. 190 del 2014";





- che l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge di 28 marzo 2019, n. 26, modifica l'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al comma 5, quinto periodo, sostituendo le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni» e le parole: «al triennio precedente» con le seguenti: «al quinquennio precedente» e integra lo stesso art. 3 aggiungendo il comma 5-sexies che recita: «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;
- che per la Provincia di Terni il rapporto, nel 2018, tra l'importo delle spese complessive di personale (euro 6.658.294,91) e il totale delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III (euro 24.176.169,12) è pari al 27,54%;
- che, pertanto, per la Provincia di Terni la percentuale assunzionale è del 25 %;
- che il budget assunzionale è determinato in base ai valori individuati nella tabelle seguente:

Anno	Cessazioni	
	storiche/previste	25%
2017	26.150,56	6.537,64
2018	-	-
2019	273.835,06	68.458,77
2020	81.476,48	20.369,12
2021	137.461,08	34.365,27
Totale	518.923,18	129.730,80

- che il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2019-2021 all'allegato C) prevede l'assunzione:
  - nel 2019 l'assunzione di un dirigente per l'area tecnica;
  - nel 2020 l'assunzione di un Istruttore direttivo amministrativo/contabile;
  - nel 2021 l'assunzione di un Istruttore Tecnico;

per un budget di spesa previsto che rientra nei limiti del budget assunzionale disponibile come sopra determinato;

- che nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2019-2021 si evidenziano la verifica :
  - al punto 6 della ricognizione eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.L.gs. n. 165/2001, delle ulteriori condizioni previste dalla normativa per poter procedere ad assunzioni e della destinazione prioritaria attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica;
  - al punto 7 del rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore Finanziario;

Tenuto conto che il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2019-2021 è stato trasmesso a questo organo successivamente alla redazione della propria relazione al bilancio di previsione 2019-2021;

L'Organo di Revisione

accerta

ex art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, che il Programma Triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa e al rispetto della normativa in materia, ricordando che è condizionato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.




IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Anna Maria Bernacchia, Presidente

Francesca Caproni, Revisore

Micaela Oliva, Revisore



Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale
Verbale n. 23 del 06.09.2019 Programmazione del personale pdf.p7m (Firme totali apposte: 3)	Firma CADES OK Data di verifica: 09/09/2019 11.20.30 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCA CAPRONI	TINIT-CPRFNC64E0G308S
	Firma CADES OK Data di verifica: 09/09/2019 11.20.30 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ANNA MARIA BERNACCHIA	TINIT-BRNNMRS45ZE805E
	Firma CADES OK Data di verifica: 09/09/2019 11.20.30 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MICAELA OLIVA	TINIT-LVOMCL68M44L188A



# PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

2019 – 2021

## PERMESSA GENERALE

Il Piano triennale del fabbisogno di personale è uno dei principali atti di programmazione posti in capo alle pp.aa, disciplinato dall'art. 6 del D.L.gs n. 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici in conformità al piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Il 27/07/2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il Piano triennale del fabbisogno di personale, quindi:

- ✓ è uno strumento di programmazione dell'Ente;
- ✓ è il presupposto per procedere a nuove assunzioni;
- ✓ è soggetto ad aggiornamento;
- ✓ ridefinisce la dotazione organica dell'Ente.

## INDICE

1. Contesto di riferimento
2. Situazione del personale
3. Dotazione organica
4. Spesa del personale
5. Capacità assunzionale Provincia di TERNI
6. Piano Fabbisogni 2019 – 2021
7. Verifica rispetto del limite della dotazione organica
8. Modalità di acquisizione del personale
9. Assunzioni obbligatorie L. 68/99
10. Copertura finanziaria
11. Disposizioni finali

- A. Rapporto spesa del personale su entrate correnti
- B. Budget assunzionale
- C. Piano occupazionale 2019-2021
- D. Sviluppo dotazione organica 2019-2021

## **1. CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Si rammentano le seguenti disposizioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni:

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 quale prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 173 del 27 Luglio 2018 ed in vigore dalla medesima data;
- i recenti provvedimenti normativi che hanno modificato il sistema contabile degli enti locali al fine di armonizzare i sistemi contabili (D.Lgs. n.118 del 2011, D.Lgs. n. 126/2014) hanno introdotto un nuovo strumento di programmazione, il Documento Unico di programmazione (DUP), che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed al cui interno, tra l'altro, deve essere contenuta la programmazione in materia di fabbisogno di personale;
- l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità";

ALLEGATI:



- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 67, comma 5, lett. A) del CCNL 21/05/2018 che prevede la possibilità di destinare alla componente stabile apposite risorse in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici;

L'articolo 1, commi da 844 a 847, delle Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, ha previsto il ripristino delle facoltà assunzionali delle Province, dopo anni di blocchi, con le seguenti condizioni:

844: "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle ragioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56."

845: "A decorrere dall'anno 2018, le province delle ragioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui comma 844 e di un contingente di personale complessivamente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad altro contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo, comma 421, della legge n. 190 del 2014."

846: Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati."

847: Le province delle ragioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenute per le stesse finalità nell'anno 2009".

L'articolo 14 bis, del DL. N.4 del 28 gennaio 2019 che apporta delle modifiche all'art.3 del DL 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla Ln. 114 del 11 agosto 2014:

Comma 1 lett. a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti "al quinquennio precedente";

Comma 1 lettera b)..... " Per il triennio 2019-20121, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

## **2. SITUAZIONE DEL PERSONALE**

Il personale della Provincia di Terni ha subito, a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali previsto dalla Legge n. 56/2014 e dalla conseguente Legge n. 190/2014, una drastica riduzione numerica, che di seguito viene rappresentata:

	PERSONALE IN SERVIZIO AL 08/04/2014	PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019	DIFFERENZA UNITA'
DIPENDENTI	343	158	-185
DIRIGENTI	4*	3	-1
Totale	347	161	-186

\*di cui uno in aspettativa.

La riduzione del personale, in forza del processo di ricollocazione previsto dagli art. 1, commi 421 e seg. della Legge n. 190/2014, è stata determinata da prepensionamenti del personale avvenuti nel biennio 2015 – 2016, da processi di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 di dipendenti, dal trasferimento di funzioni alla Regione Umbria.

L'art. 1, commi 85 e seguenti, della legge n. 56/2014 ha individuato le seguenti funzioni fondamentali per le Province:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Si rappresenta di seguito il personale in servizio all'01/01/2019 diviso per Area:

CATEGORIA	IN SERVIZIO AL 01/01/2019
DIR	3
D3	11
D1	15
C1	37
B3	45
B1	45
A	5
	161
AREA FINANZIARIA PATRIMONIALE	
DIR	1
D3	3
D1	4
C1	5
B3	4
B1	8
TOTALE	25

AREA GIURIDICA -  
TECNICA

DIR	1
D3	3
D1	6
C1	15
B3	5
B1	15
A	5
TOTALE	50

AREA TECNICA

DIR	1
D3	5
D1	5
C1	17
B3	36
B1	22
TOTALE	86

### **3. DOTAZIONE ORGANICA**

Le Linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, entrate in vigore il 27/07/2018, prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, richiedendo una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici.

Mentre per le amministrazioni centrali la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, se per le ragioni e per gli altri enti territoriali, tale limite è rappresentato dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ovvero dalla media della spesa di personale sostenuta per nel triennio 2011/2013, per le Province, interessate dal processo di riordino di cui alla Legge n. 56/2014 e dalla successiva Legge di Bilancio n. 190/2014, il limite è rappresentato dalla dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La Provincia di Terni, in forza delle norme sopra richiamate, ha adottato:

- Delibera del Presidente n° 9 del 10/02/2015 modificata dalla Delibera del Presidente n. 16 del 03/03/2015 con le quali è stato rideterminato il valore della consistenza finanziaria della dotazione organica del personale nella misura del 50% della spesa sostenuta per il personale di ruolo alla data dell'8/04/2014, ai sensi dell'art. 1 comma 421 e 422 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di Euro 6.550.224,59

Nel corso del 2017 l'Ente ha operato assunzioni a tempo determinato per la ricostruzione post sismica, tali assunzioni per effetto del combinato disposto del comma 3-sexies dell'articolo 50 bis del decreto legge n.189/2016 e s.m.i. e dell'articolo 3 comma 1 del medesimo decreto tali assunzioni sono operate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31/205/2001, n.78 e s.m.i. e di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 delle Legge 27/12/2016 n.296. Le suindicate assunzioni sono state prorogate, ai sensi della Legge Finanziaria 2019 art. 1 comma 990, e si riferiscono a n.2 di cui 1 unità con il profilo di "Istruttore direttivo tecnico" - cat.D (che cesserà il 31/12/2020) e n.1 unità con il profilo d "Esperto Protezione Civile" - cat. D (che cesserà il 17/12/2020).

### **4. SPESA DEL PERSONALE**

Di seguito viene rappresentato il valore finanziario della dotazione organica di cui alla Legge n. 56/2016, calcolata tenendo conto da consuntivo 2018:

- Comprende il trattamento economico fondamentale, compreso il personale comandato presso altro Ente (n. 1 unità di personale presso l'ufficio Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016), il trattamento economico accessorio, buoni pasto, missioni e formazione, escluso il costo gli incentivi per la progettazione;
- Comprende la spesa del personale part-time di n. 2 unità che hanno chiesto la trasformazione,

- Non comprende l'onere sostenuto per il personale del Mercato del Lavoro in avallimento presso la Regione dell'Umbria, transitato all'ARPA Umbria con decorrenza 30/06/2018 nonché la spesa relativa al personale finanziato con le risorse per la ricostruzione sismica messe a disposizione dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (n. 2 unità assunti a TD sopra indicati)

Gli aumenti contrattuali, sono stati indicati separatamente al fine di rendere omogenei e confrontabili il limite di spesa di dotazione organica rideterminato in € 6.550.224,59 e la spesa della dotazione oggi esistente.

Come indicato dalla Ragioneria generale dello stato – Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, che rispondendo alle richieste dell'UPI, ritiene che gli aumenti disposti dal nuovo contratto CCNL del 21/05/2018 devono essere considerati come " non incidenti con le previsioni" dettate dalla citata disposizione comma 421 della L. n. 190/2014, mentre rimane valido quanto previsto dal comma 845 dalla L. n. 205/2017.

N. DIP.	Macro aggregato	TOTALE	Limite di spesa art.1 comma 421 L.190/2014
161	1	€ 6.277.900,53	€ 6.550.224,59
	2 (IRAP)	€ 355.423,55	
	3 (formazione e missioni)	€ 24.970,83	
	Costo 2 unità part-time volontario integrazione	18.700,00	
	TOTALE	€ 6.676.994,91	
	Oneri contrattuali 2018		
	Valore annuo comprensivo di oneri	193.000,00	
	SPESA DEL PERSONALE	6.483.994,91	

Il limite risulta rispettato.

## **5. CAPACITA' ASSUNZIONALE PROVINCIA DI TERNI**

Come già esposto l'art. 1, comma 844, della Legge di Bilancio 2018, ha previsto, dopo anni di blocchi assunzionali, il ripristino delle capacità assunzionali delle Province, definendo le seguenti condizioni:

- 1. Definizione di un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.**

Tale piano è stato adottato dalla Provincia di Terni con deliberazione del Consiglio Provinciale n.23 del 12/07/2019;

**2. A decorrere dell'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844.**

Il limite della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014 è pari €uro 6.550,224,59 il limite è stato rispettato come risulta dal precedente punto 4.

**3. Verifica del rapporto tra spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ed entrate correnti relative ai titoli I, II e III.**

"A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui comma 844 e di un contingente di personale complessivamente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad altro contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo, comma 421, della legge n. 190 del 2014."

Inoltre:

L'articolo 14 bis, del DL. N.4 del 28 gennaio 2019 che apporta delle modifiche all'art.3 del DL 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla Ln. 114 del 11 agosto 2014:

Comma 1 lett. a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti "al quinquennio precedente";

Comma 1 lettera b).... " Per il triennio 2019-20121, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."



Come verrà riportato di seguito per la Provincia di Terni il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti nel 2018 supera il 20%, come risulta dal prospetto allegato "A" pertanto è possibile utilizzare il 25% della spesa relativa al personale cessato per finanziare nuove assunzioni (Budget assunzionale).

#### **A. BUDGET ASSUNZIONALE**

Per quanto riguarda le ipotesi di cessazione del personale per il triennio 2019-2021 si è tenuto conto dei pensionamenti già programmati, per i quali i dipendenti hanno già presentato domanda di pensione e dei possibili pensionamenti ai sensi della Legge Fornero art. 24 D.L. n. 201/2011.

Non si è tenuto conto dei possibili pensionamenti derivanti dalla c.d. "quota 100" introdotta dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, se non per i quei dipendenti, che in forza della predetta legge, hanno già inoltrato domanda di pensione.

Il costo della cessazione è stato calcolato tenendo del nuovo costo derivante dal CCNL 2016-2018, a regime nel 2019, anche per cessazioni degli anni precedenti.

In conformità alla deliberazione n. 79/2011 della Corte dei Conti della Puglia, nel caso di dipendente che cessi a decorrere dal 01 gennaio 2020 con ultimo giorno lavorativo il 31 dicembre 2019, l'evento della cessazione è stato considerato nell'anno 2019.

A tal fine di seguito si riporta il prospetto relativo al numero ed al costo delle cessazioni avvenute e programmate relative agli anni 2017 -2018-2019-2020 e 2021

TOTALE UTILI	CESSAZIONI	17	TOTALE COMPLESSIVO	€ 518.923,18
-----------------	------------	----	-----------------------	--------------

Il costo è stato determinato considerando il tabellare annuo delle unità che sono già cessate delle unità che hanno già presentato la domanda di cessazione e quelle che andranno in pensione per limiti di età.

Il tabellare è quello riferito al CCNL del 21/05/2018 vigente e la nuova vacanza contrattuale dal 2019.

#### **6. PIANO FABBISOGNI 2019 – 2021**

Una volta verificato il budget assunzionale per le province, per poter procedere ad assunzioni di personale, occorre rispettare le seguenti condizioni:

- **Ricognizione eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.L.gs. n. 165/2001.**

Sono state acquisite le attestazioni dei Direttori delle aree, agli atti dell'Ufficio Personale, in cui si dichiara che non sussiste, ulteriore personale in soprannumero o in eccedenza per l'anno 2019.

- **Ulteriori condizioni previste dalla normativa per poter procedere ad assunzioni**

Le disposizioni normative prevedono ulteriori condizioni per poter procedere ad assunzioni di personale.

L'ENTE:

- Ha approvato con Delibera n. 20 del 03/06/2016 il " Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243bis del D.Lgs. 267/2000-Approvazione."  
In conseguenza di ciò il presente piano verrà trasmesso alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art.155 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 , presieduta dal Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale, la quale esercita il controllo centrale sui comuni e sulle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario (art.244 e seguenti TUEL), sui comuni, sulle province e sulle comunità montane strutturalmente deficitarie (art.242 TUEL) e sui comuni e sulle province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243 bis TUEL).  
Ai sensi del sopra citato art.155 del TUEL e dell'art.5, comma 6, lett. c) del regolamento che disciplina attualmente la Commissione (D.P.R. 8 novembre 2013, n.142), la stessa approva o nega l'approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento;
- con il delibera presidenziale n.30 del 25/03/2019 ha approvato il Piano Triennale Azioni Positive 2019/2021
- con il delibera presidenziale n. 75 del 05/07/2019 ha approvato il Piano della Performance per l'annualità 2019-2021
- ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, ha effettuato a agosto 2019 la ricognizione annuale delle eccedenze il personale e delle situazioni di soprannumero, che ha dato esito negativo;
- rispetta il limite della spesa dalla dotazione organica rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014, calcolato come sopra meglio esposto al punto 3.;
- ha approvato il piano di riassetto organizzativo, ai sensi dell'art. 1, comma 844, della Legge m. 205/2017 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 12/07/2019;
- ha approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 18/10/2018, assicurando il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- ha effettuato il puntuale invio, ai sensi dell'art. 1 comma 470 della L. 232/2016, entro il 31 marzo alla Ragioneria Generale dello Stato della certificazione attestante i risultanti conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali anno 2018;

Si verificherà il rispetto di tali adempimenti, anche nella successiva fase di assunzione del personale, mentre verranno verificati nella fase di assunzione:

- L'approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, assicurando il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- Il rispetto, ai sensi dell'art. 9 comma 1 quinquies del D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016 così come modificato dalla l. n. 145 del 30/12/2018 art.1, comma 904 (Legge finanziaria 2019) dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni per l'invio dei relativi dati alla banca Dati della Amministrazioni Pubbliche;
- Il rispetto dell'adempimento previsto dall'art. 27 del D.L. 66/2014 relativa alla certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica;
- La trasmissione al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (Bdap-Mop), secondo la disciplina del D.Lgs. n. 229/2011, le informazioni relative gli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi sul pareggio di bilancio (come attestato dal Responsabile del procedimento);

#### A. Destinazione prioritaria attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica

Ai sensi dell'art. 1, comma 845, della Legge di Bilancio 2018, le assunzioni di personale a tempo indeterminato, programmate con il presente piano, saranno destinate prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, destinando l'ammontare del budget assunzionale esistente con priorità a copertura dei suddetti fabbisogni.

L'art. 1, comma 889, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019, ha aggiunto la seguente precisazione «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici».

- Nel piano triennale sono previste le seguenti figure specialistiche:

ANNO	NUMERO	FIGURA SPECIALISTICA	CATEGORIA	PROFILO
2019	1		Dirigente	DIRIGENTE TECNICO
2020	1		D	Istruttore direttivo amministrativo/contabile
2021	1		D	Istruttore direttivo Tecnico
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>			

## **7. VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DELLA DOTAZIONE ORGANICA**

Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014 occorre considerare che la somma pari a € 6.550.224,59 , è stato calcolato secondo le modalità condivise tra le Province dell'Umbria nell'ambito degli osservatori sul riordino e quindi comprensivo del trattamento economico fondamentale e accessorio (ultimo liquidato) esclusi gli incentivi ed la spesa del Segretario Generale.

La spesa del personale per le verifiche del limite è stata conteggiata come indicata al punto 3.

I risparmi delle cessazioni sono stati conteggiati tenendo conto del trattamento fondamentale fisso compresi gli adeguamenti contrattuali 2016-2018 riferito alla posizione di ingresso di ciascuna categoria più la vacanza contrattuale in godimento dal 2019.

Il costo delle nuove assunzioni è stato conteggiato tenendo conto del trattamento fondamentale fisso compresi gli adeguamenti contrattuali 2016-2018 più la vacanza contrattuale 2019, riferito alla posizione di ingresso di ciascuna categoria.

Il Piano 2019 – 2021 quindi, tenuto conto delle cessazioni che interverranno nel medesimo triennio, non comporta un aumento della spesa della dotazione organica superiore al limite previsto dall'art. 1, comma 421, della Legge n. 190 / 2014 al netto degli incrementi contrattuali 2016-2018 ;

## **8. MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL PERSONALE**

L'acquisizione del personale dall'esterno individuato nel fabbisogno è soggetto alle seguenti procedure:

- ✓ Comunicazione ai sensi dell'articolo 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001)
- ✓ Al fine di ridurre i tempi di accesso per il triennio 2019-20121 verranno effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art.30 del d.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 3, comma8 della L.19-6-2019 n.56.
- ✓ Concorso pubblico ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001.

L'Ente, nel rispetto del budget assunzionale previsto per ciascun anno, valuterà per quali posti attivare le procedure concorsuali dall'esterno.

Le mobilità di personale provinciale – in uscita - sono autorizzate, previa acquisizione di parere dirigenziale, subordinatamente alla copertura, mediante assunzione, tramite ricorso alla mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di posti vacanti in dotazione organica nel rispetto dei parametri di spesa relativa al personale.

Il comando di personale provinciale verso altri Enti sarà consentito solo nel caso sia stata autorizzata la mobilità esterna in uscita, nei limiti ed alle condizioni sopra esposte, nelle more della copertura del relativo posto.

Il comando di personale di altre amministrazioni pubbliche sarà consentito per ragioni di urgenza e per un breve periodo, nelle more della copertura del relativo posto.

Per quanto concerne le progressioni verticali, l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Nel presente piano non sono previste verticalizzazioni del personale interno.

#### **9. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE LEGGE 68/99**

Alla data del 31/12/2018 non si sono registrate scoperture rispetto alla quota d'obbligo prevista per i lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette.

Tuttavia nel 2019 è prevista la cessazione di un dipendente part-time 50% appartenente alla prima categoria.

<b>PROSPETTO QUOTE D'OBBLIGO EX LEGGE 68/1999 ALLA DATA DEL 31.12.2018</b>	
N. Lavoratori – base computo art. 3 e art. 18	135
Quota riserva disabili art. 1	9
Quota riserva categorie protette art. 3	1
N. Lavoratori disabili in servizio art. 1	13
N. Lavoratori categorie protette in servizio art. 3	4
Rispetto quota disabili non ci sono scoperture	----
Rispetto quota categorie protette non ci sono scoperture	----

## **10. COPERTURA FINANZIARIA**

Il Piano del fabbisogno di personale della Provincia di Terni è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2019 - 2021.

Il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalla normative vigenti verranno ulteriormente verificati prima di procedere alle previste assunzioni.

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

L'attuazione del presente programma del fabbisogno 2019 - 2021 sarà subordinato al parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Verrà data anche informazione alla RSU e le organizzazioni sindacali territoriali, nel rispetto della normativa in materia di relazioni sindacali.

#### **ALLEGATO A) rapporto spesa del personale su entrate correnti**

Visto l'art. 1, comma 844, della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), il quale prevede per il conteggio delle facoltà assunzionali delle province la verifica del rapporto tra spese complessive del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ed entrate correnti relative ai titoli I, II, III.

Tenuto conto del parere della Corte dei Conti, Sez. Riunite, con deliberazione n. 27/2011, da ultimo confermato dalla Corte dei Conti per l'Umbria nel caso specifico delle Province (deliberazione n. 66/2018/PAR), secondo cui "Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione dal bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario – ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto – fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici".

L'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, come risulta dai dati esposti nella tabella sotto riportata.

	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>Spesa del personale</b>
ENTRATE TITOLI 1	20.338.344,57	6.658.294,91*
ENTRATE TITOLI 2	2.598.974,37	
ENTRATE TITOLI 3	1.238.850,18	
<b>ENTRATE CORRENTI TOTALE</b>	<b>24.176.169,12</b>	
<b>RAPPORTO SPESA PER / ENTRATE CORRENTI</b>		<b>27,54</b>

\*Tale importo è dato dalla somma dei macroaggregati 1, 2 e 3 come meglio specificati al punto 4.



**PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021  
CAPACITA' ASSUNZIONALI LEGGE 205/2018**

**CESSAZIONI 2017**

NUM.	CAT. GIUR.	COSTO	TOTALE
1	B1	26.150,56	
1			26.150,56
			25% delle cessazioni 6.537,64

**CESSATI 2018 FUNZIONI FONDAMENTALI**

NUM.	CAT. GIUR.	COSTO
0	0	0

**CESSAZIONI 2019**

NUM.	CAT. GIUR.	COSTO	
1	DIRIGENTE	60.641,26	
2	D3	93.545,94	
1	D1	33.728,18	(di cui 1 unità part time al 50%)
2	B3	57.266,87	
2	B1	54.347,60	
1	A1 al 50%	12.784,05	
9			<b>TOTALE 2019</b>
			<b>273.835,06</b>

9	TOTALE CESSAZIONI UTILI	BUDGET COMPLESSIVO	
	BUDGET DISPONIBILE per il 2019	25% delle cessazioni	<b>68.458.77</b>

**CESSAZIONI 2020**

NUM.	CAT. GIUR.	COSTO	
3	B1	81.476,48	
3			<b>TOTALE 2020</b>
			<b>81.476,48</b>

3	TOTALE CESSAZIONI UTILI	BUDGET COMPLESSIVO	
	BUDGET DISPONIBILE per il 2020	25% delle cessazioni	<b>20.369.12</b>

**CESSAZIONI 2021**

NUM.	CAT. GIUR.	COSTO	
1	D1	33.748,24	
2	D3	76.088,84	
1	B1	27.624,00	
4			<b>TOTALE 2021</b>
			<b>137.461,08</b>

<b>4</b>	<b>TOTALE CESSAZIONI UTILI</b>	<b>BUDGET COMPLESSIVO</b>	
	<b>BUDGET DISPONIBILE per il 2021</b>	<b>25% delle cessazioni</b>	<b>34.365,27</b>

<b>17</b>	<b>TOTALE CESSAZIONI UTILI</b>	<b>BUDGET COMPLESSIVO</b>	<b>518.923,18</b>
	<b>BUDGET DISPONIBILE TRIENNIO</b>	<b>25% delle cessazioni</b>	<b>129.730,80</b>

**ALLEGATO C) Piano occupazionale 2019 – 2021**

ANNO	AREA	SERVIZIO	PROFESSIONALITA' RICHIESTA	CATEGORIA	COSTO UNITARIO CCNL NUOVO	IPOTESI ASSUNZIONI	COSTO TOTALE 2019	COSTO TOTALE 2020	COSTO TOTALE 2021
2019	TECNICA		DIRIGENTE *		60.642,00	1	60.642,00	60.642,00	60.642,00
2020				D**		1		33.100,00	33.100,00
2021				D**	33.716,00	1			33.670,00
	TOTALE					3			<b>127.412,00</b>
								2020	
	BUDGET annuo disponibile + resti anno precedente						74.996,41	34.723,53	35.988,80
						RESTI	14.354,41	1.623,52	2.318,79
								TOTALE UTILIZZATO	<b>127.412,00</b>

\*Il costo è stato determinato considerando il trattamento fisso e fondamentale del CCNL – area dirigenza – Comparto Regioni ed Enti locali vigente + IVC 2019 comprensivo degli oneri riflessi inali e dell'IRAP.

\*\* il costo è stato determinato considerando il trattamento fisso e fondamentale del CCNL 2016-2018 + IVC 2019 + comparto carico ente, comprensivo degli oneri riflessi inali e dell'IRAP.

ALLEGATO D) Sviluppo dotazione organica 2019 - 2021

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	TOTALE DOTAZIONE AL 31/12/2018	CESSAZIONI 2017-2019	IPOTESI ASSUNZIONI 2019	TOTALE DOTAZIONE AL 31/12/2019	IPOTESI CESSAZIONI 2020	IPOTESI ASSUNZIONI 2020	TOTALE DOTAZIONE AL 31/12/2020	IPOTESI CESSAZIONI 2021	IPOTESI ASSUNZIONI 2021	TOTALE DOTAZIONE AL 31/12/2021
DIRIGENTE	DIR	3	1	1	3			3			3
FUNZIONARIO TECNICO/AMM.	D3	11	2		9			9	2		7
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO/AMM	D1	15	1		14		1	15	1	1	15
ISTRUTTORE TECNICO/AMM.	C1	37			37			37			37
Operaio Specializzato/ Collaboratore Tecnico Amm.vo	B3	45	2		43			43			43
Agente Tecnico/Esecutore Ausiliario/collaboratore tecnico e collaboratore amm.vo	B1	45	3		42	3		39	1		38
USCIERE	A1	5	1		4			4			4
<b>TOTALE</b>		<b>161</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>152</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>150</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>147</b>

